

Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC)

Regolamento

approvato dal Comitato di Indirizzo e Controllo in data 28 marzo 2015

Art. 1 Costituzione e Sede

1. E' costituita presso la Sede Centrale del CAI la Struttura Operativa Sentieri e Cartografia, in seguito denominata SOSEC;
2. La SOSEC è retta dal presente Regolamento che dispone sulle sue specifiche finalità e sulla sua autonomia organizzativa, funzionale e gestionale secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

TITOLO I

SCOPI E SUDDIVISIONE FUNZIONALE

Art. 2 Scopi

1. La SOSEC ha i seguenti scopi:
 - a. sviluppare e far condividere le attività di sentieri e cartografia secondo un modello da applicare e diffondere su tutto il territorio nazionale. L'applicazione sul territorio del modello è finalizzata alla Rete Escursionistica Italiana ed avverrà nel rispetto delle norme vigenti emanate dagli Enti territoriali ed in stretto collegamento con i rispettivi GR.
 - b. definire standard e linee guida sulle modalità operative e gestionali delle attività di raccolta dei dati territoriali relativamente alla produzione di cartografie, dei sistemi informativi ed applicativi geografici del CAI nel campo della cartografia e della rappresentazione territoriale;
 - c. definire il sistema di riferimento spaziale per la cartografia del Club Alpino Italiano
 - d. diffondere, specialmente in ambito CAI, i risultati delle ricerche nei diversi settori di attività;
 - e. programmare e realizzare progetti relativi alle attività sentieristiche e cartografiche.

Art.3 Limitazioni

1. La SOSEC non può nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne al CAI, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).
2. La SOSEC non può assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

ART.4 Articolazione funzionale e metodologia di lavoro

1. La SOSEC è articolata in due aree funzionali, una specializzata nella sentieristica ed una nella cartografia.
2. È dotata di un proprio Consiglio Direttivo (CD).
3. Il CD, con parere favorevole del CDC, può organizzare incontri al fine di far emergere e maturare idee e proposte relativamente alle tematiche di interesse della SOSEC.
4. Per la realizzazione dei progetti il CD si avvale dell'operato dei componenti la SOSEC e, quando necessario, di incarichi esterni ma esclusivamente previa autorizzazione del CDC

TITOLO II

COMPOSIZIONE ORGANIZZAZIONE DURATA E COMPETENZE

Art.5 Composizione e Durata

1. L'organico della SOSEC può variare da un minimo di 10 ad un massimo di 25 componenti che svolgeranno le attività operative per attuare gli scopi per cui è stata costituita. Il numero dei componenti viene deciso dal CC su indicazione del CDC e dei rispettivi Referenti. I componenti sono eletti dal CC nel semestre successivo all'Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale sulla base dei curricula presentati, delle conoscenze e competenze acquisite e funzionali alle finalità della SOSEC, su proposta del CDC sentito il consigliere referente.
2. I componenti della SOSEC durano in carica 3 anni e possono essere rieletti senza limiti di mandato.
3. Alla scadenza del mandato triennale i componenti della SOSEC rimangono in carica, nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei componenti della nuova SOSEC.

4. Il CD della SOSEC è composto dal Presidente e da quattro componenti, eletti dal CC fra i componenti SOSEC su proposta del CDC sentito il consigliere referente. Al termine del mandato possono essere rieletti nel direttivo per una sola volta continuativamente ma possono essere rieletti quali componenti della SOSEC.
5. Il CD, nella riunione di insediamento, individua tra i quattro componenti il vicepresidente, il segretario e i responsabili dell'area sentieri e dell'area cartografia.
6. Il CDC e il CC nominano tra i rispettivi componenti il referente incaricato di seguire l'attività della SOSEC, il quale viene invitato a partecipare alle riunioni e relaziona al rispettivo Organo sul funzionamento e sull'operato della stessa.
7. Il Presidente non può rimanere in carica più di due mandati consecutivi. Il presidente della SOSEC che ha svolto i due mandati potrà essere rieletto quale componente della SOSEC.

Art.6 Compiti

1. Compiti del Presidente:
 - a) Rappresenta la SOSEC
 - b) Convoca e presiede le riunioni del CD e della SOSEC
 - c) Coordina le aree di lavoro
 - d) Presenta al CDC il programma delle attività previste per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa entro i termini indicati dalla direzione.
 - e) Presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro i termini indicati dalla direzione.
 - f) E' affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla SOSEC
2. Compiti del CD:
 - a) individua d'intesa con il CDC fonti di finanziamento necessarie a supportare le attività ed i progetti della struttura;
 - b) coordina le attività delle aree funzionali della SOSEC con le altre componenti del sodalizio;
 - c) predispone ed aggiorna l'elenco degli esperti che collaborano con la struttura per la realizzazione delle sue attività;
 - d) propone annualmente al CC i programmi e progetti per l'anno successivo ed il relativo piano del budget e relaziona sull'attività svolta dalla SOSEC nell'anno precedente;
 - e) predispone e mantiene aggiornato l'elenco dei gruppi di lavoro territoriali che operano nell'ambito della sentieristica e cartografia e lo comunica alla direzione.
3. Compiti del Segretario:
 - a) collabora con il Presidente ed opera a favore di tutta la struttura
 - b) redige i verbali delle riunioni e li trasmette ai referenti del CC e del CDC e alla direzione.

Art.7 Funzionamento

1. La SOSEC si riunisce, anche in via telematica, su convocazione del Presidente o del Presidente Generale.
2. La convocazione viene inviata per via telematica a tutti i componenti, al Presidente Generale, al direttore nonché ai referenti del CDC e CC.
3. Le riunioni sono validamente costituite se risulta presente la maggioranza dei componenti e alla presenza del Presidente o del Vicepresidente.
4. Le decisioni del CD e della SOSEC sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 8 Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche in seno alla SOSEC sono svolte a titolo gratuito; nello svolgimento delle loro attività, i componenti hanno diritto al solo rimborso delle spese secondo la vigente regolamentazione in materia.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, e fino all'insediamento della SOSEC, gli attuali gruppi di lavoro Sentieri e cartografia mantengono l'operatività attualmente loro assegnata.

2. Il primo mandato della SOSEC avrà durata inferiore al triennio, dalla costituzione al primo rinnovo previsto nel semestre successivo all'elezione del Presidente Generale

Art. 10 Norme finali

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il CD della SOSEC può proporre al CDC eventuali modifiche al presente Regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.